

ALL. B)

Decreto n. 249/2016

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TELEASSISTENZA". Progetto per il supporto alle persone anziane dei Comuni di Sesto Fiorentino e Vaglia periodo 01/01/2017 – 31/12/2019.

L'anno 201__ il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16/07/1964 domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

l'associazione di volontariato "Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino" che in seguito sarà chiamata associazione, codice fiscale e partita Iva 00785780487 con sede legale in Sesto Fiorentino Piazza San Francesco, 37/39, iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. n. 28/1993, della Regione Toscana, articolazione provinciale di Firenze con atto n. 192 del 26/09/1994, rappresentata dal signor Sandro Biagiotti, nato a Sesto Fiorentino il 20/04/1956 e c.f. BGTSDR56D20I684B in qualità di legale rappresentante dell'associazione,

Premesso

- a) che la Legge 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e la Legge Regione Toscana 26/04/1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" riconoscono e promuovono il ruolo dell'associazionismo e che la Regione Toscana e gli enti locali agevolano la partecipazione delle associazioni di volontariato al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale;
- b) che l'attività proposta dall'Associazione è in linea con le previsioni del Piano Operativo Annuale 2017 di cui alla L.R.t. 41/2005 e 45/2014 in corso di approvazione;
- c) che l'Associazione ha presentato in data 30/11/2016 il progetto "Teleassistenza a supporto a persone anziane del Comune di Sesto Fiorentino e Vaglia";
- d) che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della associazione;
- e) che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ ai servizi realizzati dalla SdS a favore degli anziani del territorio;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino si impegna a svolgere interventi di sostegno nei confronti di soggetti anziani residenti a Sesto Fiorentino e Vaglia attraverso le apparecchiature per la teleassistenza che ha nelle proprie disponibilità secondo le modalità indicate nel relativo Progetto allegato sotto la lettera A).

ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio ad impiegare di N° 10 volontari e n. 8 dipendenti specializzati nelle attività di cui sopra.

- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento;
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari eventualmente impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

L'Associazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Associazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Con la sottoscrizione del presente atto , l'Associazione attesta di aver preso atto del Codice di comportamento del personale dipendente in forza alla Sds , approvato con Decreto Direttore n.114/2014, reperibile sul sito web dell'Ente.

Art. 4 – RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del progetto sono individuati, rispettivamente, per la Società della Salute nella persona della Responsabile Area Anziani Dott.sa Donata Liguori e per l'Associazione nella persona del Sig. Simone Pasquesi e Ugo Ugolini.

Al responsabile dei progetto per la SdS spetta di:

- valutare se predisporre un programma operativo per la realizzazione del Progetto medesimo;
- vigilare sullo svolgimento delle attività;
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso gli indicatori consistenti in schede, test interviste che misurano i benefici apportati dalle azioni specificamente indicate nel Progetto

Sulla base delle verifica dei risultati delle attività la Responsabile del Progetto per la SdS, predisporrà una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS.

ART. 5 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso la Sede dell'Associazione Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino, Piazza San Francesco, 37/39 Sesto Fiorentino o presso il domicilio dei destinatari.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte:

- in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione, che sono: Sede dell'Associazione Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino, Piazza San Francesco, 37/39 Sesto Fiorentino;
- il domicilio del destinatario dell'intervento.

Per le attività che si svolgono all'interno della sede dell'Associazione, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da apposita polizza conservata in copia agli atti del Polo amministrativo SdS di Sesto Fiorentino, Via Barducci 2, Sesto Fiorentino;

ART. 8 – RIMBORSO SPESE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del servizio, comprovante da idonea documentazione/attestazione prodotta dal legale rappresentante, senza necessità di ulteriore richiesta da parte della SdS.

Qualora l'Associazione si avvalga della facoltà di presentare attestazione analitica circa le spese sostenute, si impegna altresì a produrre a richiesta della SdS la relativa documentazione conservata in atti per almeno due anni.

La valorizzazione delle spese sostenute riconosciuta per singolo utente inserito nel progetto è pari ad €205,00 complessive, entro il limite massimo di € 5.330,00 per ciascuna annualità.

La richiesta di rimborso emessa nei confronti della SdS sarà annuale e corredata da apposita rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento.

ART. 9 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART. 10 - TRACCIABILITA'

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione avrà durata dal 1/01/2017 fino al giorno 31/12/2019.

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 12 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione se dovute sono a carico della Associazione. La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

**Per l'Associazione
Il Legale Rappresentante**

**Per la Società della Salute Zona F.na Nord-Ovest
Il Direttore Dott. Franco Doni**

.....

.....